

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2962

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ORLANDI

Presentata l'8 gennaio 1971

Autorizzazione di spesa per la realizzazione di un programma di abitazioni a totale carico dello Stato, nel territorio del comune di Roma, in occasione delle celebrazioni per il centenario della capitale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La consapevolezza dell'importanza e dell'urgenza di far fronte al pressante bisogno di alloggi da mettere a disposizione delle classi popolari a prezzi accessibili — soprattutto nei centri urbani caratterizzati dal superaffollamento e dalla esistenza di abitazioni improprie o malsane — indusse il Governo a predisporre, ed a proporre al Parlamento, nel 1969, l'attuazione di un programma straordinario di interventi nel campo dell'edilizia economica e popolare. Il relativo disegno di legge, avente per titolo « Norme per l'attuazione d'un programma di interventi straordinari per l'edilizia economica e popolare », fu presentato al Senato della Repubblica nella seduta del 3 dicembre 1969 (atto 981) dal ministro dei lavori pubblici del tempo onorevole Natali di concerto con i ministri allora preposti al bilancio e al tesoro.

Nell'ambito di uno stanziamento complessivo di 21 miliardi di lire — da utilizzare, come veniva precisato nella relazione illustrativa, a titolo di contributo al finanziamento di un programma costruttivo di circa 330 miliardi per abitazioni a totale carico dello Stato

da riservare agli attuali occupanti di abitazioni improprie o malsane — quattro miliardi e mezzo erano stati destinati alla realizzazione di un programma costruttivo nel territorio del comune di Roma: « ciò per far fronte alla situazione particolarmente grave di questa zona anche nel quadro degli interventi straordinari per il centenario della Capitale ».

In relazione alla straordinarietà dell'intervento ed alla « assoluta urgenza di affrettarne al massimo l'attuazione » si ritenne di dover proporre — attraverso l'articolazione del provvedimento — anche una serie di deroghe alle norme vigenti e di innovazioni che consentissero di facilitare ed accelerare la realizzazione delle opere programmate.

Le deroghe proposte investivano la procedura ed il meccanismo delle assegnazioni: pur facendo salvi i controlli essenziali veniva previsto che la concessione e la erogazione del contributo non fossero più subordinate all'approvazione, da parte dei consueti organi dell'amministrazione civile, degli elaborati tecnici e delle risultanze contabili; l'assegnazione degli alloggi avrebbe fatto capo, direttamente, agli Istituti autonomi per le case popolari.

Le innovazioni erano imperniate su quattro direttrici: *a)* obbligatorietà del ricorso, per l'acquisizione delle aree, al procedimento di esproprio; *b)* l'ancoraggio della determinazione dell'indennità di esproprio alle modalità stabilite dall'articolo 1, primo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 904 che trova applicazione per i piani di zona di cui alla legge 167, con l'introduzione d'una modifica sostanziale volta ad eliminare gli incrementi di valore attribuibili direttamente o indirettamente all'approvazione ed all'attuazione del piano; *c)* l'inserimento dei programmi costruttivi nell'ambito dei piani delle zone per l'edilizia economica e popolare; *d)* la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria contemporaneamente agli alloggi ed in misura adeguata all'entità dell'insediamento residenziale con anticipazione totale della spesa da parte dello Stato.

* * *

Nonostante il tempo trascorso dalla data di presentazione del provvedimento, il disegno di legge 981, « Norme per l'attuazione d'un programma di interventi straordinari per l'edilizia popolare ed economica », non ha superato, lungo l'*iter* del Senato, lo stadio iniziale del vaglio delle Commissioni. Il ritardo è dovuto, più che alla complessità della materia, ai cambiamenti intervenuti frattanto nell'articolazione della compagine ministeriale ed all'emergere di nuovi orientamenti nel settore dell'urbanistica e della politica d'intervento per l'edilizia cui si tende a dare — nell'ambito delle direttive del Piano di sviluppo e col concorso delle organizzazioni sindacali — una definizione ed una soluzione contestuale attraverso il varo di un « pacchetto » di proposte confluenti in un provvedimento globale. Il preannunciato « pacchetto » dovrebbe tradursi nella presentazione di un disegno di legge di ampio respiro: un disegno di legge che è ancora in fase di elaborazione e che, per la complessità, per l'ampiezza della sfera d'azione e per l'incidenza delle innovazioni concernenti la disciplina urbanistica, presuppone un *iter* parlamentare lungo e contrastato.

Tutto questo quando il 1970, l'anno del centenario dell'unione di Roma all'Italia, sta per scadere lasciando la città alle prese con i suoi problemi tra i quali emerge, primo, più assillante e di per sé irresolubile, quello degli alloggi. Su Roma, che nell'arco d'un secolo ha visto la propria popolazione salire caoticamente da 300 mila a 3 milioni di abi-

tanti senza che lo sviluppo urbano sia stato previsto, indirizzato e programmato attraverso piani regolatori adeguati, incombe il pericolo di non essere più una città a misura dell'uomo.

Occorre aggiungere che su questa città, oppressa dal cemento e dalla caoticità del traffico, in cui il verde pubblico a disposizione di una popolazione che in un secolo si è decuplicata è oggi minore di quanto lo fosse cento anni addietro, pesa un'umiliazione che abbiamo il dovere di cancellare: l'umiliazione della cinta di baracche, dei tuguri, delle abitazioni improprie ricavate tra gli archi degli antichi superbi acquedotti o addossate a mura vetuste od a ruderi che testimoniano l'esistenza di un alto grado di civiltà; una umiliazione che, nel centenario dell'Unità d'Italia, appare ancora più cocente.

Una valutazione approssimativa effettuata dall'amministrazione comunale fa ascendere a 15 mila i nuclei familiari allocati in abitazioni improprie per un totale di 70 mila abitanti.

Si tratta, ovviamente, delle abitazioni improprie la cui esposizione è più appariscente ma il computo deve essere dilatato se si vuole registrare sia il fenomeno meno eclatante ma ugualmente degradante del superaffollamento sia la realtà della sopravvivenza di borgate faliscenti, isolate dal contesto urbano, costruite a titolo provvisorio quando la maestosità del regime — per nascondere la realtà e l'ampiezza d'un fenomeno che rifiutava di affrontare — preferiva relegare in borgate decentrate, costruite a titolo precario, gli insediamenti che voleva nascondere al grande pubblico.

* * *

Nonostante l'importanza dell'evento, nonostante le esortazioni e le sollecitazioni espresse e rinnovate dal Capo dello Stato, le celebrazioni del centenario di Roma capitale non hanno varcato i limiti dell'ufficialità. Due sole, concrete, iniziative sono state promosse per passare dalla formalità dei rituali alla sostanza d'un impegno concreto: la presentazione della proposta di legge n. 2159, di cui il proponente è presentatore insieme con i colleghi La Malfa e Giolitti, attraverso cui si tende ad assicurare alla città di Roma, preservandolo per le future generazioni e per l'umanità, il parco dell'Appia Antica, 250 chilometri quadrati di superficie che investe il comprensorio archeologico più suggestivo del mondo; l'inserimento nel richiamato disegno

di legge n. 981 — presentato a suo tempo al Senato dal Governo — della parte che prevede un programma di interventi straordinari per l'edilizia popolare ed economica in Roma.

La prima delle due proposte ha conseguito il parere favorevole della IV e della V Commissione nelle sedute 11 novembre 1970-17 novembre 1970; per la seconda è stato preannunciato il ritiro.

In questa situazione è apparso doveroso al proponente non far cadere — in attesa della definizione e della presentazione della nuova normativa urbanistica e del nuovo piano di interventi straordinari per l'edilizia economica e popolare e della sua certamente non imminente approvazione parlamentare — quella parte del programma di cui era stata prevista l'attuazione nella città di Roma in occasione della ricorrenza del centenario del suo ricongiungimento all'Italia e della proclamazione a capitale.

Ecco la ragione per cui — tenuto conto dell'urgenza e dell'indilazionabilità dell'intervento proposto e dell'esistenza della specifica copertura finanziaria postulata dall'articolo 81 della Costituzione — viene riproposta e fatta rivivere attraverso la presente iniziativa parlamentare quella parte del disegno di legge 981 che prevedeva l'attuazione di un programma straordinario per l'edilizia economica da attuare in Roma con la normativa e secondo le modalità che erano state previste nel disegno di legge soprarichiamato.

L'approvazione del provvedimento, che comporta un onere di quattro miliardi e mezzo, renderà possibile l'attuazione di un programma di costruzioni abitative per 70 miliardi di cui Roma ha bisogno e la cui attuazione non può essere dilazionata: un programma che deve essere considerato integrativo di quello, straordinario, ammontante a 70 miliardi, predisposto dalla GESCAL per la città di Roma.

Preso atto che l'impegno di spesa globale prevista dall'amministrazione comunale per l'eliminazione della umiliante cinta delle baracche ed abitazioni malsane ascende a 150 miliardi; considerato che dopo i ripetuti interventi del sindaco e della giunta presso i Presidenti del Consiglio in carica, Moro e Rumor, il consiglio comunale della capitale ebbe a sollecitare con un ordine del giorno approvato il 17 ottobre 1969 oltre all'approvazione — maturata nel frattempo — del programma straordinario della GESCAL, anche l'emanazione di una legge che consentisse di raggiungere l'obiettivo della totale eliminazione delle baracche nella città, mi sento in dovere di insistere sulla urgenza di un intervento risolutivo che, possibilmente, venga adottato prima della chiusura delle manifestazioni per il centenario.

È questa consapevolezza che mi induce, onorevoli colleghi, a contare su un sollecito accoglimento da parte del Parlamento della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla costruzione di abitazioni a totale carico dello Stato, da realizzare nel territorio del comune di Roma, mediante la concessione di contributi, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, all'Istituto autonomo per le case popolari, nella misura occorrente al totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per le spese ed interessi.

ART. 2.

Per la realizzazione del programma di cui al precedente articolo, è autorizzato il limite di impegno di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1971, 1972 e 1973.

ART. 3.

Gli alloggi costruiti ai sensi della presente legge sono riservati alle famiglie allocate in grotte, baracche, cantinati, soffitte, edifici pubblici, locali malsani e simili, esistenti nel territorio del comune di Roma.

L'Istituto autonomo per le case popolari provvede alla demolizione delle baracche e simili, nonché alla ostruzione delle grotte, caverne e simili, già occupate dagli assegnatari dei nuovi alloggi non appena questi ultimi sono stati consegnati.

ART. 4.

Per provvedere alla concessione di contributi nella spesa per la esecuzione da parte dell'Istituto autonomo per le case popolari delle opere di urbanizzazione primaria, occorrenti per le costruzioni realizzate ai sensi del precedente articolo 1, sono autorizzati limiti di impegno di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi 1971, 1972 e 1973.

ART. 5.

Le abitazioni costruite ai sensi della presente legge sono assegnati esclusivamente in locazione semplice.

ART. 6.

L'acquisizione delle aree destinate all'attuazione delle opere realizzate ai sensi della presente legge è effettuata mediante espropriazione direttamente dall'Istituto autonomo per le case popolari.

Le aree acquisite e le opere realizzate con i contributi previsti dagli articoli 1 e 4 restano di proprietà dello Stato.

ART. 7.

L'indennità di espropriazione delle aree è determinata nei modi previsti dall'articolo 1, primo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 904.

ART. 8.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dalla presente legge sono stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1971 e fino al 2007.

ART. 9.

All'onere di lire 1.900 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1971 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.